REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL PIEMONTE

composta dai seguenti Sigg. Magistrati:

Dott. Giovanni COPPOLA Presidente

Dott. Tommaso PARISI Giudice

Dott. Walter BERRUTI Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 19277/R instaurato con atto di citazione del Procuratore regionale del 25 giugno 2013, depositato il 30 luglio 2013, nei confronti di

ROTA Ester Pietro (c.f. RTO SRP 59E30 A182X), nato a Alessandria il 30 maggio 1959, residente in Montecastello (AL), via Trento n. 19, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Riccardo Ludogoroff, Vilma Aliberti e Alberto Ferrero del Foro di Torino, presso il cui Studio in Torino, Corso Montevecchio n. 50, è elettivamente domiciliato, come da procura a margine della memoria difensiva depositata in data 22 gennaio 2014.

Uditi alla pubblica udienza del giorno 12 febbraio 2014, con l'assistenza del Segretario Sig. Renzo PIASCO, il Magistrato relatore, Dott. Walter BERRUTI, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.sa Pia MANNI, e l'Avv. Alberto FERRERO per parte convenuta.

Esaminati gli atti.

Rilevato in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 30 luglio 2013, preceduto dalla rituale notifica dell'invito a dedurre in data 17 aprile 2013, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio ROTA Ester Pietro, già Maresciallo della Guardia di Finanza, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quantificato in euro 10.000 per ciascuno e maggiorato di

rivalutazione, interessi e spese di giudizio, per il danno all'immagine causato da comportamenti, oggetto di due procedimenti penali, del Rota medesimo.

Il primo procedimento penale si è concluso con sentenza di condanna del Tribunale di Alessandria del 1 giugno 2010 n. 249, pronunciata in seguito a giudizio abbreviato e confermata, quanto alla condanna, dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza del 13 giugno 2012 n. 2591, passata in giudicato, per fatti di peculato consistiti nell'essersi il Rota, in qualità di amministratore di sostegno, appropriato di somme della persona amministrata. Recita il capo di imputazione: "in qualità di amministratore di sostegno nominato dal Tribunale di Alessandria con decreto in data 17.5.2008 a favore di Bianchi Albertina e quindi di pubblico ufficiale, senza aver ottenuto alcuna autorizzazione dal giudice tutelare, si appropriava della somma complessiva di euro 4.950 che prelevava, in tre distinte occasioni, dal conto corrente (...) intestato alla beneficiaria medesima". Fatto commesso il 30 novembre, 25 e 31 marzo 2009.

Il secondo procedimento penale si è concluso con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Alessandria del 3 dicembre 2010 n. 465, passata in giudicato, per fatti di rivelazione di segreti d'ufficio, consistiti nell'avere il Rota reso informazioni riservate su indagini in corso della Guardia di Finanza, secondo il seguente capo di imputazione: "agendo quale pubblico ufficiale (M.llo in servizio presso la Guardia di Finanza di Alessandria) violava i doveri inerenti la funzione ricoperta, informando Facchini Elisabetta, titolare dell'Hotel Royal di Alessandria, che la Guardia di Finanza di Alessandria aveva un'indagine penale in corso, per usura, a carico di De Vivo Vita". Fatto commesso il 18 marzo 2010.

Il convenuto si è costituito in giudizio con memoria in data 22 gennaio 2014. In merito alla condanna per rivelazione di segreti d'ufficio eccepisce l'inidoneità del patteggiamento della pena a provare il fatto addebitatagl, che comunque contesta avendo detta scelta processuale il solo fine di chiudere rapidamente il procedimento penale. Produce il verbale di un interrogatorio presso la Procura della Repubblica di Alessandria in data 12 maggio 2010, nel quale nega gli addebiti. Osserva come non sia stato comunque provato il prodursi di un pregiudizio effettivo all'Amministrazione, consistente in una perdita di prestigio e di credibilità. Mancherebbe anche il clamor fori, inteso come significativa diffusione nella collettività della notizia dell'evento lesivo, in assenza di dibattimento processuale e di qualsiasi articolo di stampa. Quanto al peculato, non risulterebbero notizie di stampa relative alle sentenze, ma solo il breve articolo prodotto dalla Procura, che, per sinteticità e riferimento a mere indagini in corso, senza menzione dell'Amministrazione coinvolta, non sarebbe idoneo ad incidere sulla reputazione e sul prestigio di questa. Obietta poi che eventuali pregiudizi al prestigio e alla credibilità dell'Amministrazione sarebbero in ogni caso riparati dalle due sanzioni disciplinari (sospensione di sei mesi per la rivelazione dei segreti e consegna di rigore di cinque giorni per il peculato) inflitte al convenuto. Al fine di configurare un danno all'immagine, poi, sarebbe stato necessario dimostrare le spese sostenute per il ripristino dell'asserita lesione dell'immagine pubblica, ciò che nella specie non risulta. Il preteso danno all'immagine, infine, sarebbe eliso dall'avvenuta restituzione agli aventi diritto delle somme sottratte. In punto quantificazione del danno, la difesa ritiene applicabile la L. n. 190/2012, che, aggiungendo il comma 1 sexies nel corpo dell'art. 1 della L. n. 20/1994, ha vincolato e parametrato il danno all'immagine della P.A. al denaro o

al valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. Ne conseguirebbe, nel caso, l'assenza di danno, non avendo il ROTA tratto dai fatti suddetti alcuna utilità e non essendo più consentito far ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. Conclude quindi per l'assoluzione.

Nella discussione orale le parti, pubblica e privata, hanno illustrato le reciproche conclusioni e confermato le richieste contenute nei rispettivi atti scritti.

La causa è stata quindi trattenuta a decisione.

Considerato in

DIRITTO

- 1. Al fine di valutare la fondatezza dell'azione di responsabilità amministrativa promossa dalla Procura, occorre verificarne gli elementi costitutivi.
- 1.1. E' certo e non contestato che il convenuto al momento dei fatti fosse maresciallo della Guardia di Finanza in forza al Comando Provinciale di Alessandria: sussiste pertanto il rapporto di servizio con l'Amministrazione di appartenenza per quanto riguarda il reato di rivelazione di segreti d'ufficio.

Sussiste, altresì, il rapporto di servizio per il reato di peculato essendo stato lo stesso posto in essere nella qualità di Pubblico Ufficiale e, più specificamente, nella qualità di "ausiliario" del Giudice Tutelare che ha nominato il Rota amministratore di sostegno, essendo tale ruolo volto ad agevolare l'esercizio della funzione giudiziaria.

In tale ottica, correttamente il P.M. contabile ha chiesto il risarcimento del danno all'immagine nei confronti del Ministero della Giustizia.

In proposito va aggiunto che, anche se detta funzione può essere svolta da un privato, nel caso specifico il comportamento penalmente sanzionato è da ritenere particolarmente inquietante in quanto posto in essere, come evidenziato dalla stampa, da un appartenente alla Guardia di Finanza.

1.2. E' altresì provata l'illiceità delle condotte addebitate al convenuto.

Mentre per i fatti di peculato, così come descritti in fatto e accertati con sentenza penale pronunciata ex art. 442 c.p.p. a seguito di giudizio abbreviato, soccorre l'autorità di cosa giudicata di cui all'art. 651 c.p.p., per i fatti di rivelazione di segreti d'ufficio la sentenza penale ex art. 444 c.p.p. (c.d. di patteggiamento), come afferma la difesa, non ha efficacia di giudicato in un diverso giudizio, come quello contabile.

Sull'efficacia probatoria di tale sentenza nel processo contabile si sono registrate oscillazioni nella giurisprudenza e, nel contempo, una evoluzione rispetto alle posizioni più restrittive richiamate dalla difesa. Questa Sezione ha avuto modo, ancora recentemente, di affermare che alla sentenza resa ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. deve essere attribuito l'effetto di provare, nel processo contabile, l'illiceità dei fatti e la colpevolezza del presunto responsabile, che, quindi, sarà tenuto a fornire gli elementi probatori necessari a discolparsi (cfr. sentt. n. 86/2013, n. 173 e n. 141/2012; n. 176/2011). In tal senso è orientata anche la

giurisprudenza di secondo grado: "la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., pur non avendo efficacia di giudicato nei giudizi civili ed amministrativi, è equiparata ad una pronuncia di condanna (art. 445 c.p.p.) avendo il giudice penale accertato la commissione di un fatto/reato a carico dell'imputato, sulla cui qualificazione giuridica hanno concordato il P.M. e le parti, e avendo egli verificato che non sussistono le condizioni legittimanti il proscioglimento dell'imputato" (Sez. II appello, n. 387/2010; Sez. I appello nn. 412/2010, 404/2008, 24/2008).

Il citato orientamento è confermato dalla Corte di cassazione secondo cui "La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. patteggiamento) costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, laddove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il Giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, può essere utilizzato come prova" (ex plurimis Cass. civ. n. 19251/2005; Cass. civ. n. 6668/2011; Cass. civ. n. 5756/2012).

Ne discende che, sebbene la sentenza penale di patteggiamento manchi dell'efficacia di giudicato di cui all'art. 651 c.p.p. nei giudizi restitutori e di risarcimento del danno, essa riveste specifico ed univoco valore probatorio in ordine ai fatti contestati all'imputato, vincibile soltanto attraverso la presentazione di inequivocabili prove contrarie. Tale sentenza penale può quindi essere utilizzata "come elemento di prova dal Giudice contabile, senza necessità, peraltro, di ulteriori riscontri "aliunde", in assenza di valide argomentazioni di segno contrario" (cfr. questa Sezione n. 141/2012). In tale quadro vanno anche considerate le motivazioni che hanno spinto l'imputato a patteggiare la pena, al fine di valutare se esse possano escludere una sostanziale ammissione di responsabilità.

Nella specie, il convenuto è stato condannato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) poiché: "agendo quale pubblico ufficiale (M.llo in servizio presso la Guardia di Finanza di Alessandria) violava i doveri inerenti la funzione ricoperta, informando Facchini Elisabetta, titolare dell'Hotel Royal di Alessandria, che la Guardia di Finanza di Alessandria aveva un'indagine penale in corso, per usura, a carico di De Vivo Vita".

Nel motivare la condanna il giudice penale, pur nei limiti insiti nella natura della sentenza di cui all'art. 444 c.p.p., ha escluso che ricorressero i presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., dando particolare rilievo alle molteplici risultanze delle indagini penali utilizzabili nel rito alternativo prescelto dall'imputato, quali la comunicazione della notizia di reato e le sommarie informazioni acquisite nel procedimento.

Già nell'interrogatorio del 12 maggio 2010, prodotto dalla stessa difesa, il convenuto ha ammesso di aver saputo di una indagine per usura a carico della De Vivo Vita e di conoscere da tempo la Facchini Elisabetta, cui l'informazione è stata poi rivelata. Quest'ultima, sentita come persona informata, ha riferito che il ROTA era

venuto da lei e le aveva riferito dell'indagine, in presenza della figlia, Greco Giuliana, la quale ha confermato la circostanza (cfr. verbali dell'8 aprile 2010, doc. n. 6 prod. Procura).

Secondo la difesa, la richiesta di patteggiamento sarebbe stata giustificata dal desiderio dell'imputato di chiudere rapidamente il procedimento penale per tornare ad occuparsi esclusivamente del proprio lavoro (cfr. memoria di costituzione, pag. 3).

Osserva il Collegio che tali motivi rimangono solo allegati e comunque non convincono, proprio in ragione della gravità del reato ascritto e del suo disvalore per un Sottufficiale della Guardia di Finanza, che, se davvero innocente, non avrebbe verosimilmente rinunziato a difendersi.

Il convenuto non è stato in grado di indicare alcun elemento che valga ad inficiare il qui riveniente quadro probatorio. Possono pertanto ritenersi provate nel presente giudizio le condotte illecite al medesimo addebitate.

- 1.3. Come sancito, da ultimo, dall'art. 1 della L. n. 20/1994, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. Nella specie è evidente che le condotte per cui è causa sono state caratterizzate dal dolo, trattandosi di fatti di peculato e di rivelazione di segreti d'ufficio.
 - 1.4. Infine è il danno elemento costitutivo essenziale della responsabilità amministrativa.

La Procura ha contestato un danno all'immagine del Ministero della Giustizia per i fatti di peculato commessi in qualità di pubblico ufficiale e di amministratore di sostegno e all'immagine del Ministero delle Finanze e del Corpo della Guardia di Finanza per i fatti di rivelazione di segreti di ufficio commessi quale maresciallo in servizio presso tale Corpo.

Come da tempo assodato nella giurisprudenza civile e contabile (cfr. ss.rr. n. 10/2003/QM), anche le persone giuridiche sono titolari di diritti non patrimoniali, quale il diritto all'immagine.

Per quanto riguarda la tutela risarcitoria di tale diritto, quando ne è titolare una pubblica amministrazione, l'art. 17 comma 30 ter del D.L. 1° luglio 2009 n. 78, conv. nella L. 3 agosto 2009 n.102 e successivamente modificato dall'art.1 del D.L. 3 agosto 2009 n.103, conv. nella L. 3 ottobre 2009, n. 141, prevede che le Procure contabili esercitino l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della L. n. 97/2001 (a mente del quale "La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti").

Nella specie, la Procura agisce per il risarcimento del danno arrecato all'immagine degli indicati Ministeri da un pubblico dipendente e pubblico ufficiale condannato con sentenza irrevocabile per delitti contro la P.A. (art. 314 c.p., peculato, e art. 326 c.p., rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio) compresi tra quelli di cui di cui al capo I del titolo II del libro II del c.p. (Delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.).

La giurisprudenza contabile, nell'interpretare il suddetto richiamo all'art. 7 L. n. 97/2001, ritiene sufficiente, per la contestazione del danno d'immagine, anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., purché divenuta irrevocabile (ex plurimis Sezione Veneto n. 756/2009), in quanto equiparata ad una pronuncia di condanna (ex art. 445, comma 1 bis c.p.p.).

Come ricorda la giurisprudenza, anche costituzionale (cfr. C. Cost. n. 355/2011) la tutela dell'immagine della pubblica amministrazione è strettamente connessa al rispetto del precetto contenuto nell'art. 97 Cost., che impone la costruzione di un modello di P. A. tale da ispirare costantemente la sua azione al rispetto dei principi generali di efficacia, efficienza e imparzialità. Tali principi conformano le modalità di svolgimento dell'attività amministrativa e, in relazione agli stessi, l'autorità pubblica è titolare di un vero e proprio diritto, avente ad oggetto l'immagine quale proiezione esterna di tale assetto.

Come già chiarito da questa Sezione (n. 112/2012), se anche il diritto all'immagine della P.A. trova il suo fondamento nell'art. 2 Cost., che riconosce i diritti inviolabili della persona, "la specificazione del generale dovere che tutti i cittadini hanno di essere "fedeli alla Repubblica e di osservarne le Leggi" in quello proprio, dei soli dipendenti pubblici, di "adempiere le pubbliche funzioni con disciplina ed onore", ex articolo 54 della Costituzione, in larga parte è teleologicamente orientata alla tutela dell'immagine e del prestigio della Pubblica Amministrazione".

Le SS.RR. di questa Corte (n. 1/QM/2011) hanno ulteriormente chiarito che "il danno all'immagine della Pubblica amministrazione ("non patrimoniale"), anche se inteso come "danno c.d. conseguenza", è costituito "dalla lesione" all'immagine dell'ente, "conseguente" ai fatti lesivi produttivi della lesione stessa (compimento di reati o altri specifici casi), da non confondersi con "le spese necessarie al ripristino", che costituiscono solo uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento".

Come correttamente ricorda parte attrice, poi, la lesione dell'immagine pubblica, come sopra definita, opera su un duplice piano, interno ed esterno: all'esterno, per la diminuita considerazione nell'opinione pubblica o in quei settori in cui l'amministrazione danneggiata precipuamente opera, e all'interno, per l'incidenza negativa sull'agire delle persone fisiche che compongono i propri organi.

Ne consegue che, al fine di configurare la lesione dell'immagine, non è essenziale la presenza del c.d. clamor fori, ovvero la divulgazione della notizia del fatto a mezzo della stampa o di un pubblico dibattimento. Tali elementi vanno sì considerati, ma solo quali aggravanti.

Il c.d. clamor, pertanto, può essere rappresentato anche dalla divulgazione all'interno dell'Amministrazione e dal coinvolgimento di soggetti ad essa estranei, senza alcuna diffusione nei mass media (cfr. Sez. II App. n. 662/2011).

Ciò posto, ad avviso del Collegio i comportamenti posti in essere dal convenuto hanno inferto una grave lesione all'immagine delle Amministrazioni pubbliche interessate.

Questi, infatti, pubblico ufficiale in servizio, ha posto in essere i comportamenti delittuosi in discorso all'evidente fine di sfruttare la posizione ricoperta per il soddisfacimento di scopi personali utilitaristici, e non certo per il raggiungimento di interessi generali, così minando la fiducia dei cittadini nella correttezza dell'azione amministrativa, con ricadute negative sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi in favore della collettività.

Tale nocumento ha interessato l'immagine delle amministrazioni di riferimento, sia presso l'opinione pubblica, sia all'interno dell'ambiente lavorativo ed in generale nell'ambito della struttura amministrativa di appartenenza.

Va evidenziato, a tal fine, che le attività delittuose del convenuto, sia quella di peculato, che quella di rivelazione dei segreti d'ufficio, possono essere accomunate, ai fini della lesione dell'immagine e del prestigio dei soggetti pubblici coinvolti, in quanto realizzate da persona, maresciallo della Guardia di Finanza, cui è istituzionalmente attribuito il compito di concorrere per garantire il rispetto della legge e in considerazione del ruolo svolto e della qualifica rivestita.

I fatti di peculato sono particolarmente gravi, sotto il predetto profilo, essendo avvenuti a danno di una persona incapace, che avrebbe dovuto invece essere tutelata da parte dello stesso convenuto, nominato dal Tribunale amministratore di sostegno. E' evidente il vulnus al rapporto di fiducia che deve intercorrere, specie in tali situazioni, tra i cittadini e l'Autorità giudiziaria.

Detti fatti hanno suscitato clamore all'interno della comunità, come dimostrano le notizie divulgate dalla stampa (cfr. l'articolo su "La Stampa" del 2 dicembre 2012, doc. n. 4 prod. Procura), che fanno espresso riferimento al "finanziere Pietro Ester Rota". E' poi irrilevante, per la consumata lesione dell'immagine pubblica, che tali notizie siano anteriori alla sentenza di condanna.

La rivelazione di notizie relative ad indagini in corso ha violato uno dei primari doveri delle forze dell'ordine, quello di assicurare il buon esito delle indagini medesime, esito che coinvolge il Corpo di appartenenza ed è oggetto di attenzione da parte della collettività. Tali fatti sono stati commessi alla presenza di terzi e sono stati divulgati in luogo pubblico, durante una cena e alla presenza di colleghi (cfr. la notizia di reato, doc. n. 6 prod. Procura), nei quali è altamente presumibile la diffusione di sentimenti di sconcerto e frustrazione.

1.5. Con riguardo agli aspetti attinenti la prova e la quantificazione del danno, questa Sezione ha già avuto modo di ribadire, sull'insegnamento delle cit. SS.RR., che "... il danno all'immagine non si identifica o si verifica soltanto quando, per ripristinarlo, l'Amministrazione pubblica sostiene delle spese, sul rilievo che siffatto tipo di pregiudizio si configura e si concreta anche nel caso in cui la rottura di quella aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza che il cittadino e gli appartenenti all'Ente pubblico si attendono dall'apparato, viene spezzata da illecito comportamento dei suoi agenti. L'essenza ed il nucleo centrale di detto danno, di conseguenza, non si palesano solo in stretta relazione alla sussistenza di una spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso, in quanto la risarcibilità di un simile pregiudizio non può rapportarsi, per la sua intrinseca lesione, come sopra esposto, al ristoro della spesa che abbia inciso sul bilancio dell'Ente, ma deve essere vista

come lesione ideale, con valore da determinarsi secondo l'apprezzamento del Giudice, ai sensi dell'articolo 1226 del Codice Civile" (n. 112/2012).

L'immagine ed il prestigio della Pubblica amministrazione sono infatti beni-valori coessenziali all'esercizio delle pubbliche funzioni, così che qualsiasi spesa sostenuta dall'Amministrazione, in quanto funzionalizzata al buon andamento ed all'imparzialità, deve ritenersi concorrere al mantenimento ed all'elevazione dell'immagine dell'Amministrazione medesima (Sez. III App. n. 143/2009).

In tale ambito, l'affermazione del danno può fondarsi su presunzioni, tra cui le conseguenze negative che, per comune esperienza, siano riferibili al comportamento lesivo dell'immagine (cfr. questa Sez. n. 86/2013 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Per la relativa valutazione il criterio di primario rilievo, nelle ipotesi in cui le condotte illecite sfocino nel conseguimento di indebiti arricchimenti, è rappresentato dalle utilità ottenute dal pubblico ufficiale. Tale dato è stato frequentemente utilizzato dalla giurisprudenza al fine di ragguagliare l'ammontare del danno all'immagine ad elementi concreti, giungendo alla determinazione del quantum del risarcimento in un multiplo delle utilità percepite (cfr. ancora questa Sezione n. 86/2013 cit. e giurisprudenza ivi richiamata).

Siffatto criterio è stato anche recepito dal legislatore, che, con l'art. 1, comma 62 della L. 6 novembre 2012 n. 190, ha aggiunto il comma 1 sexies all'art. 1 della L. n. 20/1994, a mente del quale il danno all'immagine si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

Tale norma non è tuttavia applicabile alla presente fattispecie, essendo i fatti addebitati al convenuto anteriori alla sua entrata in vigore. Si tratta, infatti, di norma sulla prova, dettata per specifici rapporti giuridici e avente natura sostanziale. Essa consiste, infatti, in una regola di giudizio, la cui applicazione comporta una decisione di merito sulla domanda. Hanno invece carattere processuale le disposizioni, come quelle inserite nel c.p.c., che disciplinano i modi di deduzione, ammissione e assunzione delle prove (cfr. ad es. Cass. civ. n. 4225/2007).

1.6. La difesa ha insistito sull'eliminazione del danno in parola per effetto delle due sanzioni disciplinari inflitte al convenuto (sospensione di sei mesi e consegna di rigore di cinque giorni). Tali sanzioni avrebbe lo scopo di ricostituire l'ordine violato e l'equilibrio compromesso con la commissione dell'illecito. Esse si basano sugli stessi fatti accertati in sede penale e avrebbero duplice valenza, sanzionatoria e ripristinatoria, l'interesse tutelato sarebbe pertanto anche quello all'integrità dell'immagine della p.a.

Osserva il Collegio che tali sanzioni, peraltro entrambe conservative del rapporto di impiego, siano dirette a tutelare interessi diversi da quelli perseguiti con il risarcimento del danno all'immagine.

La sanzione disciplinare costituisce estrinsecazione di un potere del datore di lavoro, conformativo del rapporto di impiego, e colpisce la trasgressione di doveri propri di soggetti nei confronti dei quali

l'amministrazione si trova in una posizione di supremazia speciale; l'applicazione delle sanzioni disciplinari, infatti, a differenza di quelle civili e penali, rientra nella potestà della stessa p.a.

E' invece estranea alla sanzione dell'illecito disciplinare la finalità di risarcimento di un danno, sia esso patrimoniale o non patrimoniale, che presuppone, anche quando riguardi il diritto alla reputazione o all'immagine, la violazione della clausola generale del neminem laedere, racchiusa nell'art. 2043 (cfr. Sez. Lombardia n. 240/2008).

La diversità degli interessi rende altresì irrilevante per la sussistenza del danno all'immagine di cui è causa, l'aver restituito agli aventi diritto, in pendenza di processo penale, le somme oggetto di peculato.

1.7. Il danno va quindi liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c.

Per i fatti di peculato, la Procura ha quantificato il danno nella misura di 10.000 euro, pari a circa il doppio del valore della somma oggetto di appropriazione (4.950 euro).

Il Collegio, dato il limitato clamor fori, reputa congrua la somma di euro 6.000.

Per i fatti di rivelazione di segreti d'ufficio, la Procura ha chiesto 10.000 euro.

Il Collegio, considerato che il clamor è stato essenzialmente interno e localizzato, con un ridotto coinvolgimento di soggetti terzi, ritiene equa la somma di euro 4.000.

2. Il convenuto deve quindi essere condannato a risarcire il danno all'immagine causato al Ministero della Giustizia e quantificato in euro 6.000, e quello causato al Ministero dell'Economia e delle Finanze e quantificato in euro 4.000.

I predetti importi sono da ritenersi, sempre ai sensi dell'art. 1226 c.c., comprensivi della rivalutazione monetaria e vanno incrementati degli interessi, nella misura di legge, dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

ROTA Ester Pietro al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, della somma di euro 6.000,00 (seimila/00) e, in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della somma di euro 4.000,00 (quattromila/00) a titolo di risarcimento del danno all'immagine, somme comprensive di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.

Le spese di giustizia, liquidate a cura della Segreteria, in euro 819,63 (OTTOCENTODICIANNOVE/63), seguono la soccombenza.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice estensore Il Presidente

(F.to Dott. Walter BERRUTI) (F.to Dott. Giovanni COPPOLA)

Depositata in Segreteria il 11 Marzo 2014

Il Direttore della Segreteria

(F.to Antonio CINQUE)